

VOTO ASSISTITO - CONDIZIONI DI SERVIZIO

I ciechi, gli amputati delle mani, i paralitici o chi è affetto da un altro grave handicap fisico possono votare con l'aiuto di un accompagnatore ([Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41](#)). Quest'ultimo deve essere un elettore della propria famiglia o un altro elettore, volontariamente scelto, iscritto in un qualsiasi Comune italiano.

Per poter essere accompagnato alle urne elettorali, l'elettore disabile deve presentare al seggio un certificato medico.

Per agevolare l'accesso al voto è stata introdotta la possibilità ([Legge 05/02/2003, n. 17, art. 1, com. 2](#)), per l'elettore affetto da grave infermità, di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un simbolo o un codice particolari che rispettino la privacy sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale. Per poter essere accompagnato alle urne elettorali, l'elettore disabile in questo caso deve presentare al Comune la documentazione sanitaria che attesti esplicitamente che l'elettore è impossibilitato a esercitare autonomamente il diritto di voto.

Al seggio

Il presidente di seggio deve verificare se l'elettore disabile ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome. In un verbale, il presidente annota:

- il motivo del voto assistito
- il nome dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato medico all'elettore disabile
- il nome e il cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico è allegato al verbale.

Certificato medico

Il certificato attestante l'impossibilità a votare senza l'aiuto di un'altra persona è rilasciato immediatamente e gratuitamente solo da medici ([Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41](#)) selezionati dall'unità sanitaria locale che non siano candidati o parenti fino al 4° grado di candidati.

Accompagnatori

Nessun elettore può accompagnare al voto più di un invalido ([Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41](#)). Il presidente di seggio annota sul certificato elettorale dell'accompagnatore che ha svolto il compito e ogni volta controlla se non abbia già accompagnato altri invalidi.

Annotazione del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista.

Durata massima del procedimento amministrativo

30 giorni

Pagamenti

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Procura

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore*.

Riferimenti di legge

Decreto del Presidente della Repubblica del 06/05/1960 n. 570 art. 41